



Arcidiocesi di Milano

I venerdì dell'Avvocatura 2018/2019

La fatturazione elettronica

8-9 novembre 2018 - **Aggiornamento 29.11.2018**

Caritas Ambrosiana
Via San Bernardino, 2 - Milano



Curia Arcivescovile
Piazza Fontana, 2 - Milano

La fattura elettronica: quando




fattura cartacea


fattura elettronica



La fattura elettronica: quante



La fattura elettronica: esoneri



La fattura elettronica: operazioni esenti

dispensa fatturazione
operazioni esenti
articolo 36-bis



solo se la fattura viene
richiesta dal cliente

COS'È

La fattura elettronica: cos'è



dati obbligatori
regime
D.P.R. 633/1972



1



redatta con un pc, tablet o smartphone

2



trasmessa elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI)

3



B2B: ricevuta ad un indirizzo telematico
B2C: consegnata in area riservata sito Agenzia delle Entrate

4



conservata elettronicamente

COME SI REDIGE

La fattura elettronica: come si redige

1



con un pc, tablet o smartphone

utilizzando un software che consenta la compilazione della fattura in formato XML

- 1) disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate:
 - procedura web nel portale «Fatture e corrispettivi»
 - software scaricabile su pc
 - app per tablet e smartphone
- 2) software privati dei produttori di gestionali

COME SI TRASMETTE

La fattura elettronica: come si trasmette

2



elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI)

la fattura in formato XML può essere trasmessa utilizzando i servizi gratuiti dell'Agenzia delle entrate

- il portale «Fatture e corrispettivi»
- la procedura web
- l'app

COME SI RICEVE

COME SI RICEVE

B2B

La fattura elettronica: come si riceve B2B

3



B2B cliente con P. IVA: ricevuta ad un indirizzo telematico Posta Elettronica Certificata (PEC) o Codice Destinatario (CD)

- nelle fatture relative alle attività commerciali/professionali del cliente il fornitore deve inserire l'indirizzo telematico indicato dallo stesso: PEC oppure CD;
N.B.: il titolare di Partita IVA può anche registrarsi presso il SdI (sul portale «Fatture e corrispettivi») indicando il canale telematico di ricevimento prescelto e generare un QRCode (da stampare e/o salvare sullo smartphone) che contiene tutti i dati anagrafici e l'indirizzo telematico

La fattura elettronica: come si riceve B2B

3



B2B cliente con P. IVA: ricevuta ad un indirizzo telematico Posta Elettronica Certificata (PEC) o Codice Destinatario (CD)

- il fornitore trasmette la fattura al SdI che la controlla e:
 - se corretta, la recapita al cliente all'indirizzo PEC oppure attraverso il canale telematico CD e invia al fornitore una «ricevuta di consegna»; in questo caso la fattura si considera emessa e ricevuta
 - se vengono rilevati errori, non può essere recapitata e viene inviata al fornitore una «notifica di scarto»; in questo caso la fattura non si considera emessa e deve essere corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni

La fattura elettronica: come si riceve B2B

3



B2B cliente con P. IVA: ricevuta ad un indirizzo telematico Posta Elettronica Certificata (PEC) o Codice Destinatario (CD)

- se il SdI non riesce a consegnare la fattura (es. PEC piena o canale telematico non operativo oppure **mancanza dell'indirizzo telematico**) la mette comunque a disposizione del cliente nel portale «Fatture e Corrispettivi» e trasmette al fornitore una «ricevuta di impossibilità di consegna»; in questo caso:
 - la fattura si considera emessa per il fornitore che avverte il cliente che la fattura è a sua disposizione;
 - quando questi la visualizza o la scarica la fattura si considera ricevuta dal cliente

COME SI RICEVE

B2C

La fattura elettronica: come si riceve B2C

3



B2C cliente con solo codice fiscale (consumatore finale):
copia cartacea e disponibilità in area riservata sito AdE

- il cliente consumatore finale (che acquista il bene o il servizio al di fuori di un'attività commerciale o professionale) **non deve comunicare al fornitore né un indirizzo di PEC, né un CD**
- il fornitore deve redigere la fattura con il sistema informatico e nel campo Codice Destinatario indicherà 0000000
- il fornitore deve inviare la fattura tramite SdI ma deve consegnare al cliente una copia su carta e deve ricordargli che la fattura originale è quella elettronica che può essere consultata e scaricata dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate

COME SI CONSERVA

La fattura elettronica: come conserva

4




conservata elettronicamente

- non è semplicemente memorizzare su computer del file della fattura, ma è un processo regolamentato sotto il profilo tecnico dalla legge, nello specifico dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
- garantisce che nel tempo le fatture non saranno mai perse, saranno sempre leggibili e saranno sempre accessibili in originale
- il processo di conservazione elettronica come definito dalla normativa è fornito, oltre che da operatori privati certificati, ma può essere richiesto anche dall'Agenzia delle entrate per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il SdI

IL RUOLO DEL SDI

La fattura elettronica: ruolo del SdI



LA FATTURA ELETTRONICA

IMPOSTA DI BOLLO



La fattura elettronica: imposta di bollo



IMPOSTA DI BOLLO

- fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro
- sulla fattura occorre indicare «***assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del D.M. 17.6.2014***»
- imposta versata in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio tramite Mod F24, codice tributo 2501

LA FATTURA ELETTRONICA

AUTOFATTURA



La fattura elettronica: autofattura



SI AUTOFATTURA (ELETTRONICA):

- mancata consegna fattura (entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione)
- fattura non corretta (entro 30 giorni dalla registrazione)
- autoconsumo
- omaggi
- operazioni in *reverse charge* ex art. 17, D.P.R. 633/1972 (acquisti interni)

La fattura elettronica: autofattura

Operazioni in *reverse charge*: indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

- nella Circolare 18.7.2018, n. 13/E l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le integrazioni richieste per le operazioni in *reverse charge* non dovessero passare per il SdI e indicava di predisporre un altro documento, da allegare al file fattura in *reverse* contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura (Cir. 18.7.2018, n. 13/E)
- nell'incontro con la stampa specializzata del 19.11.2018 ha sostenuto che l'operazione può anche essere consegnata al SdI

La fattura elettronica: autofattura

Operazioni in *reverse charge*: risposta 19.11.2018

«Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6", in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del Dpr 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione».

La fattura elettronica: autofattura

Operazioni in *reverse charge*: indicazioni dell'Agencia delle Entrate

In pratica, secondo le indicazioni dell'Agencia delle Entrate sarà possibile operare in due modi: o emettendo autofattura con trasmissione al SDI, oppure producendo un separato documento riportante l'integrazione.

La scelta è fortemente influenzata dal sistema prescelto per la conservazione sostitutiva.

Nel caso di emissione di autofattura e transito da SDI, laddove si sia aderito alla conservazione dell'Agencia, il documento sarà conservato automaticamente.

Se, invece, si sceglie la strada della produzione di una "integrazione" alla fattura con separato documento, questo dovrà essere conservato digitalmente con la fattura originaria. In questo caso, però, l'operazione non potrà essere effettuata tramite il servizio gratuito dell'Entrate.

LA FATTURA ELETTRONICA

NOTE DI VARIAZIONE



La fattura elettronica: note di variazione




NOTE DI VARIAZIONE


- stesso sistema della fattura elettronica
- codici differenti (da indicare nella sezione "Dati generali" per individuare nota di credito e nota di debito)

LA FATTURA ELETTRONICA

SEMPLIFICAZIONI




La fattura elettronica: semplificazioni



SEMPLIFICAZIONI

- da 1.1.2019 si intende abrogato l'obbligo di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
- +
- riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini IVA e IIDD ai soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro

La fattura elettronica: semplificazioni



SEMPLIFICAZIONI

per professionisti e «semplificati» saranno messi a disposizione:

- elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA
- bozza dichiarazione annuale IVA e della dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati
- bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso

LA FATTURA ELETTRONICA

MODIFICHE D.L. 119/2018

TERMINE DI EMISSIONE

La fattura elettronica: termine emissione



dal 1° luglio 2019: «la fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6» (art. 21 D.P.R. 633/1972)



dal 1° gennaio al 30 giugno 2019:

- non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica IVA
- si applicano con riduzione dell'80% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica IVA del periodo successivo

La fattura elettronica: termine emissione

Termini di emissione delle fatture			
		Regole attuali	Nuove regole
Regola generale →		Al momento di effettuazione dell'operazione	Entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione (*)
Deroghe	cessioni di beni documentate da DDT o servizi individuabili attraverso idonea documentazione	entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione	
	prestazioni generiche rese a soggetti UE		
	prestazioni generiche rese o ricevute da soggetti extra-UE		
	cessioni triangolari	entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni	
(*) Occorre, tuttavia, ricordare che, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 2 luglio 2018 n. 13/E, in caso di scarto della fattura elettronica, l'emittente ha 5 giorni di tempo per ritrasmettere al Sistema di Interscambio la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle disposizioni sui termini di emissione della fattura			

LA FATTURA ELETTRONICA

MODIFICHE D.L. 119/2018

TERMINE DI REGISTRAZIONE FATTURE EMESSE

La fattura elettronica: termine registrazione

Conto	Importo	Conto	Importo
Totale debiti	1.464,00	Scatamento caro	3,00
Totale crediti	1.464,00	Scatamento nuovo	3,00

Conto	Importo	Conto	Importo
230 20	1.200,00	230 20	1.200,00
230 20	15,00	230 20	15,00
230 20	25,00	230 20	25,00
230 20	264,00	230 20	264,00
230 20	3,00	230 20	3,00

entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
(invece di: entro 15 giorni dall'emissione)

La fattura elettronica: termine registrazione

Termini di registrazione delle fatture emesse			
	Regole attuali	Nuove regole	
Regola generale →			
	Entro 15 giorni dall'emissione e con riferimento alla data di emissione	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni	
Eccezioni	cessioni di beni documentate da DDT o servizi individuabili attraverso idonea documentazione		entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione
	prestazioni generiche rese a soggetti UE		
	prestazioni generiche rese a o ricevute da soggetti extra-UE		
	cessioni triangolari	Entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese	

LA FATTURA ELETTRONICA

MODIFICHE D.L. 119/2018

FATTURE RICEVUTE

**registrazione
detrazione**

La fattura elettronica: detrazione



DIRITTO ALLA DETRAZIONE:

- nasce contemporaneamente all'esigibilità del tributo ma può essere concretamente eseguito solo con la ricezione del documento (art. 19, DPR 633/72)
- può essere esercitato sui documenti ricevuti (e registrati) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

La fattura elettronica: detrazione

Il diritto alla detrazione dell'IVA assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, *«sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»* (art. 19, c. 1, DPR 633/1972).

Dal punto di vista attuativo, il D.P.R. n. 100/1998 prevede che i contribuenti a regime mensile, entro il giorno 16 di ciascun mese, devono determinare la differenza tra l'ammontare complessivo dell'IVA esigibile nel mese precedente, (fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili) e quello dell'IVA *«risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati»*, sulla base dei documenti di acquisto di cui sono venuti in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese (art. 1, c. 1).

Tenuto conto delle modalità tecniche mediante le quali possono essere emesse e ricevute le fatture elettroniche, il decreto fiscale introduce una importante modifica, al fine di evitare pregiudizi di natura finanziaria per gli acquirenti.

Viene, cioè, previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese *«può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente»* (art. 14, c. 1, D.L. 119/2018).

La fattura elettronica: detrazione

Termini di registrazione delle fatture ricevute	
Regole attuali	Annotazione anteriore alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno
Nuove regole	Resta ferma la regola attuale con la precisazione che i documenti di acquisto devono essere ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione affinché il diritto alla detrazione possa essere esercitato entro il termine della liquidazione (aggiunta operata nell'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998)
Eccezione	Documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente: in tal caso l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento

LA FATTURA ELETTRONICA

FATTURE DA E VERSO L'ESTERO



La fattura elettronica emessa dalla parrocchia




© koyas79 - Fotolia.com

#48373421

l'obbligo di fatturazione elettronica non è esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti esteri (senza stabile organizzazione in Italia)



le operazioni (attive e passive) con i soggetti esteri possono continuare a essere documentate mediante fattura cartacea



per le operazioni con l'estero viene introdotto un nuovo adempimento l'esterometro: la comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere

La fattura elettronica emessa dalla parrocchia



La comunicazione deve essere inviata *«entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione»*..

L'invio deve essere effettuato con modalità telematica secondo il tracciato e le regole contenuti nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757.

La fattura elettronica emessa dalla parrocchia



- Il mancato invio della comunicazione è punito con una sanzione amministrativa pari a:
- 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre
 - ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

La fattura elettronica emessa dalla parrocchia



La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale e
- per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche

La possibilità di adottare per opzione lo strumento della fattura elettronica per i soggetti esteri è stata confermata dall'Agenzia delle entrate nel videoforum del 24 maggio 2018.

Certamente l'opzione è più agevole da esercitare nel caso delle fatture emesse, mentre è un'ipotesi piuttosto remota nel caso delle fatture di acquisto.

La fattura elettronica emessa dalla parrocchia



Per le sole fatture emesse il Provvedimento 89757/2018 stabilisce che le comunicazioni di cui all'esterometro:

- *possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato XML*
- *compilando solo il campo "Codice Destinatario" con un codice convenzionale [il codice è "XXXXXXX"]».*
- *nel campo "Identificativo Fiscale IVA" va inserita la partita IVA comunitaria e, quando si tratta di soggetti extra UE, va inserito il codice: "OO 999999999999»*

LA FATTURA ELETTRONICA

EMESSA DALLA PARROCCHIA

LA FATTURA ELETTRONICA

EMESSA DALLA PARROCCHIA

NEI CONFRONTI DI UN CONSUMATORE FINALE



Consumatore finale

La fattura elettronica emessa dalla parrocchia



Consumatore finale

ad un consumatore finale

1



redige con un pc, tablet o smartphone

2



trasmette elettronicamente tramite SdI

3



consegna una copia cartacea

4



informa che l'originale è nell'area riservata dell'AdE

5



inserisce la fattura emessa nella propria contabilità

LA FATTURA ELETTRONICA

EMESSA DALLA PARROCCHIA

LA FATTURA ELETTRONICA

EMESSA DALLA PARROCCHIA

NEI CONFRONTI DI IMPRESA O PROFESSIONISTA



La fattura elettronica emessa dalla parrocchia



ad un'impresa/professionista

1



redige con un pc, tablet o smartphone

2



trasmette elettronicamente tramite SdI

3



verifica notifiche da SdI

4



inserisce la fattura emessa nella propria contabilità


LA FATTURA ELETTRONICA

RICEVUTA DALLA PARROCCHIA


LA FATTURA ELETTRONICA

RICEVUTA DALLA PARROCCHIA

BENI E SERVIZI NELLA SFERA ISTITUZIONALE



La fattura elettronica ricevuta dalla parrocchia



www.dibagnidacoloraregratis.it

beni e servizi per la sfera istituzionale

1



comunica al fornitore solo il Codice Fiscale

2



riceve dal fornitore una copia della fattura

3



scarica la fattura dall'area riservata (accesso con credenziali)

LA FATTURA ELETTRONICA

RICEVUTA DALLA PARROCCHIA

BENI E SERVIZI NELLA SFERA COMMERCIALE



La fattura elettronica ricevuta dalla parrocchia



beni e servizi per la sfera commerciale

1

**PARTITA
IVA**


comunica al fornitore P. IVA e indirizzo telematico (o QRCode)

2



scarica la fattura dal portale (accesso con credenziali)

3




registra la fattura nella contabilità

PROBLEMI

LA FATTURA ELETTRONICA


RICEVUTA DALLA PARROCCHIA

BENI E SERVIZI PROMISCUI



www.dioegridacoloraregratis.it

La fattura elettronica: problemi



www.dioegridacoloraregrato.it

beni e servizi promiscui

1

**PARTITA
IVA**

comunica al fornitore P. IVA e indirizzo telematico (o QRCode)

2



scarica la fattura dal portale (accesso con credenziali)

3




registra la fattura nella contabilità (rettifica)

PROBLEMI


LA FATTURA ELETTRONICA

RICEVUTA DALLA PARROCCHIA

CANALE TELEMATICO ERRATO



La fattura elettronica: problemi



www.disegnidicoloraregratis.it




canale errato: sistemazione manuale

PROBLEMI


LA FATTURA ELETTRONICA

RICEVUTA DALLA PARROCCHIA


C.F. E P. IVA COINCIDENTI



www.doe.grisdaicoloraregatis.it



La fattura elettronica: problemi



www.dioegridiscoloraregratis.it



P.IVA e CF coincidenti: sistemazione manuale

LA FATTURA ELETTRONICA

COSA FARE SUBITO

La fattura elettronica: cosa fare subito

Entratel/Fisconline

Compilazione e invio di dichiarazioni e comunicazioni, versamenti, registrazione contratti di locazione, consultazione dei propri dati fiscali e immobiliari, Civis –assistenza fiscale, ecc.

Se hai un'identità SPID o le credenziali Entratel/Fisconline

[Accedi](#)

Gli utenti in possesso di un'identità Spid possono accedere ad Entratel solo se già registrati al servizio

- ▶ [Non hai SPID?](#)
- ▶ [Non sei ancora registrato?](#)
- ▶ [Hai smarrito le credenziali?](#)
- ▶ [Domande frequenti](#)

Accedi al servizio

 [Accedi con SPID](#)

 [Accedi con credenziali Agenzia](#)

 [Accedi con smart card](#)

acquisire credenziali Ade

concordare strumenti e procedure con il commercialista

Agenzia delle Entrate Entra in Fatture e Corrispettivi



Fatture e Corrispettivi

Assistenza on line

Home

Sezioni ▾

Novità

Faq

Video

Partecipa ▾

Contattaci

Sezioni

› Fatture Elettroniche



› Corrispettivi




› Dati Fatture



› Comunicazioni IVA



› Esercizio delle opzioni



› Consultazione

